



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 10/2017

**OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18.00** presso il Movicentro di Via Boneschi n. 26 - convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione Ordinaria, in seduta pubblica, di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i sottoelencati Signori, che all'appello risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTI		COGNOME E NOME	PRESENTI
1	OLIVA Andrea	Sì	12	DI MAGGIO Cosimo	Sì
2	PENNISI Toni	Sì	13	BAGNATO Antonia	Sì
3	BERTELLO Cristina	Sì	14	DA RONCO Gianni	No
4	BRUNO Giulia	Sì	15	TUCCI Leonardo	Sì
5	BARBIANI Pierpaolo	Sì	16	VOERZIO Roberto	Sì
6	CIPRIANO Luigi	Sì	17	MAZZA Renato	Sì
7	MALLEN Marina	Sì			
8	DOSIO Fabrizio	Sì			
9	TALARICO Francesco	Sì			
10	GARREFFA Tiziana	Sì			
11	BOSIO Giacomo	Sì			

TOTALE PRESENTI	16
TOTALE ASSENTI	1

Presiede il Signor PENNISI Toni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

Sono presenti gli Assessori Signori:

BRIGNOLO Giovanni, d'ABBENE Maria Luigia, DEL BEL BELLUZ Tamara, MORRA DI CELLA Maurizio, PIRRAZZO Massimiliano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 IN DATA 31/03/2017

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017.

Si precisa che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ricorda che, come di consuetudine e come stabilito nella Conferenza dei capigruppo, vengono accorpate in un'unica discussione i punti all'ordine del giorno dal n. 10 al n. 16, procedendo poi singolarmente alla votazione di ogni deliberazione;

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 54 – comma 2 – del vigente Regolamento consiliare, i limiti di tempo per gli interventi sono raddoppiati: 20' (1° intervento) – 10' (2° intervento) – 3' dichiarazioni di voto, fatte da un solo consigliere per ciascuno gruppo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che i lavori consiliari vengono sospesi per 15 minuti, alle ore 21,35;

Alle ore 21,50 il Segretario Generale procede con l'appello nominale; sono presenti in aula n. 16 Consiglieri comunali;

Dopo ampia discussione, dato atto che non vengono formulate dichiarazioni di voto;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

Visto l'art. 1, comma della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017.

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29 aprile 2016, con cui sono state approvate le aliquote dell'imposta unica municipale per l'anno 2016.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 aprile 2016, con cui si è disapplicata la tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016, con conseguente azzeramento delle aliquote.

Visto l'art. 1, comma 26 L. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016), con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015” e che “la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.

Considerato che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche per l'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 della aliquote 2015, con l'unica eccezione delle TARI.

Ritenuto, quindi, sulla base dell'attuale legislazione e nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 aprile 2016:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Regime ordinario dell'imposta	10,6‰	
Unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 E adibita ad abitazione principale, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (1 sola per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7).	6‰	€ 200,00
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (disposizioni regolamentari)	9,6‰	
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, con registrazione del contratto all'agenzia delle entrate e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune	9,6‰	50% Base imponibile
Unità abitativa (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto concessa in locazione con contratto agevolato. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4‰	

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L.89/2014, ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29 luglio 2014 e modificato con proprie deliberazioni n. 30 del 16 luglio 2015 e n. 4 del 29 aprile 2016.

Visti i pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Finanze.

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Alle ore 23.44 entra in aula il Consigliere comunale Signor Gianni Da Ronco; sono presenti n. 17 Consiglieri comunali;

Dopo ampia discussione, alle ore 00.25 escono definitivamente dall'aula i Consiglieri comunali Signori Roberto Voerzio e Renato Mazza; sono presenti n. 15 Consiglieri comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 15 voti favorevoli - su n. 15 presenti e n. 15 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente.

DELIBERA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Regime ordinario dell'imposta	10,6‰	
Unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e adibita ad abitazione principale, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (1 sola per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7).	6‰	€ 200,00
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (disposizioni regolamentari)	9,6‰	
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, con registrazione del contratto all'agenzia delle entrate e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune	9,6‰	50%Base imponible
Unità abitativa (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto concessa in locazione con contratto agevolato. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4‰	

3) Di dare atto che:

- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;
- per quanto non specificatamente previsto o in contrasto con Regolamento Comunale, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti il tributo;

4) Di delegare il responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art.10, comma 4, lettera b) del D.L.35/2013 ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del M.E.F..

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Proceduto a votazione con:

- n. 15 voti favorevoli su n. 15 presenti e n. 15 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, considerato la necessità e l'urgenza di dare attuazione alle politiche di bilancio per il triennio 2017-2019.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
PENNISI Toni

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
GAVAINI dott.ssa Ilaria
